

D.G.R. N. VIII/009064 DEL 4 MARZO 2009

OGGETTO: COMUNE DI SONDRIO – DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO AMBITO RURALE TRADIZIONALE IN LOCALITA' SASSELLA – (ART. 136 LETT. B) D.LGS 42/2004)

VIII

ROBERTO FORMIGONI

GIOVANNI ROSSONI Vice Presidente	ROMANO LA RUSSA
DAVIDE BONI	STEFANO MAULLU
GIULIO BOSCAGLI	FRANCO NICOLI CRISTIANI
LUCIANO BRESCIANI	MASSIMO PONZONI
MASSIMO BUSCEMI	PIER GIANNI PROSPERINI
RAFFAELE CATTANEO	MARIO SCOTTI
ROMANO COLOZZI	DOMENICO ZAMBETTI
LUCA DANIEL FERRAZZI	MASSIMO ZANELLO

dell'Assessore Davide Boni

COMUNE DI SONDRIO -DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO AMBITO RURALE TRADIZIONALE IN LOCALITÀ SASSELLA - (ART. 136 LETT. C) E D) D.LGS. 42/2004)

Il Dirigente della Unità Organizzativa Dario Fossati Il Direttore Generale Mario Nova

Visti:

- **il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e successive modifiche e integrazioni;**
- **il Regolamento, approvato con Regio Decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l’applicazione della legge 1497/39, ora ricompresa nel D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 Parte terza, Titolo I;**
- **la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 - TITOLO V - Beni Paesaggistici;**

Preso atto del decreto ministeriale del 13 febbraio 1968, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 55 il 29.02.68, con il quale è stata dichiarata di notevole interesse pubblico un'area in loc. Sassella;

Dato atto della deliberazione, di cui al verbale n. 1 del 25 febbraio 1993, della Commissione Provinciale di Sondrio per la tutela delle Bellezze Naturali, nominata ai sensi dell'art. 10 della l.r. 57/1985 poi sostituita dalla l.r. 12/2005, con la quale la Commissione suddetta definisce la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area ubicata in loc. Sassella quale ampliamento dell'ambito già assoggettato a tutela con il sopracitato Decreto Ministeriale e ne propone l'inserimento nell'elenco relativo all'art. 1 della legge 1497 del 29 giugno 1939, ora art. 136 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., per le motivazioni espresse nel suddetto verbale;

Preso atto dell'avvenuta pubblicazione del verbale n. 1 del 25 febbraio 1993 della Commissione Provinciale di Sondrio per la tutela delle Bellezze Naturali all'albo pretorio del Comune di Sondrio in data 25.03.93;

Dato atto della deliberazione, di cui al verbale n. 4 del 6 maggio 1993, della medesima Commissione Provinciale, con la quale si approva un ulteriore ampliamento dell'area oggetto della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui al succitato verbale n. 1 del 25 febbraio 1993;

Preso atto dell'avvenuta pubblicazione del verbale n. 4 del 6 maggio 1993 della Commissione Provinciale di Sondrio per la tutela delle Bellezze Naturali all'albo pretorio del Comune di Sondrio in data 29 luglio 1993;

Dato atto della deliberazione, di cui al verbale n.1 del 13 dicembre 2007, della Commissione Provinciale per l'individuazione dei beni paesaggistici di Sondrio, nominata ai sensi dell'art. 78 l.r. 12/2005, con la quale la suddetta Commissione conferma, ai sensi delle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i, la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico per l'area situata in località Sassella, in Comune di Sondrio, e approva la relativa proposta di disciplina di tutela costituita da specifici criteri di gestione degli interventi estesi anche all'area tutelata con il succitato D.M. 13 febbraio 1968;

Preso atto dell'avvenuta pubblicazione del verbale n. 1 del 13 dicembre 2007 della Commissione Provinciale per l'individuazione dei beni paesaggistici di

Sondrio, all'albo pretorio del Comune di Sondrio in data 13.12.07;

Rilevato che a seguito di dette pubblicazioni non sono state presentate alla Regione osservazioni da parte di enti o soggetti pubblici e privati;

Ritenuto di condividere le motivazioni espresse dalla suddetta Commissione Provinciale per l'individuazione dei beni paesaggistici, che riconosce l'intera area quale brano di paesaggio montano rurale, da leggersi unitariamente nelle sue complesse interrelazioni storico-culturali, percettive, e nei suoi valori tradizionali e paesaggistici, caratterizzati dalla particolare morfologia del terreno a terrazzamenti, nonché dal piccolo nucleo edificato a mezza costa;

Preso atto del D.Lgs n.63 del 26 marzo 2008 che pone in capo al Ministero la definizione della disciplina di tutela a corredo della dichiarazione di notevole interesse pubblico operate tramite Decreto Ministeriale;

Ritenuto quindi di escludere dalla proposta di criteri approvata dalla Commissione Provinciale per l'individuazione dei Beni Paesaggistici i riferimenti all'area oggetto di tutela ai sensi del D.M. 12 febbraio 1968

Preso atto che la sede dove è proponibile ricorso giurisdizionale è il T.A.R. della Lombardia secondo le modalità di cui alla legge n. 1034/71, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del presente atto;

Visto il PRS dell'VIII legislatura che individua l'asse 6.5.3 "Le valutazioni ambientali e paesistiche di piani e progetti" nonchè il DPEFR 2009-2011;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di dichiarare di notevole interesse pubblico quale bene paesaggistico, ai sensi delle lettere c) e d) del comma 1 dell'art.136 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i, Parte terza, Titolo I capo I, con conseguente assoggettamento alle relative norme di tutela, l'ambito rurale tradizionale in loc. Sassella in Comune di Sondrio per le motivazioni espresse in premessa e meglio descritte nel punto 1 "Descrizione generale dell'ambito e motivazioni

della tutela” dell’Allegato 1 “Descrizione generale, motivazioni della tutela ed esatta perimetrazione dell’ambito oggetto della dichiarazione di notevole interesse pubblico”, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

- 1. di approvare quale perimetro della suddetta area quello descritto e restituito graficamente nell’Allegato 1 punto 2 -“*Esatta perimetrazione dell’ambito oggetto della dichiarazione di notevole interesse pubblico*”, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;**
- 2. Di disporre che gli interventi da attuarsi nel predetto ambito assoggettato a dichiarazione di notevole interesse pubblico debbano attenersi alle prescrizioni e ai criteri specificati nell’Allegato 2 “*Disciplina di tutela e prescrizioni d’uso degli interventi*” che costituisce parte integrante della presente deliberazione e che va a definire la disciplina di tutela di cui al comma 2 dell’art. 140 del D.Lgs 42/2004 e s. m.i**
- 3. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 140 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e s.m.i, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonché nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e di trasmettere la stessa al Comune di Sondrio, per gli adempimenti previsti dall’art. 140, comma 4, del D.Lgs 42/2004 e s.m. i**

IL SEGRETARIO

DESCRIZIONE GENERALE, MOTIVAZIONI DELLA TUTELA ED ESATTA PERIMETRAZIONE DELL'AMBITO OGGETTO DELLA DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO

Ambito di paesaggio rurale tradizionale in loc. "Sassella"- Comune di Sondrio

PUNTO 1**DESCRIZIONE GENERALE DELL'AMBITO E MOTIVAZIONI DELLA TUTELA**

L'area rurale in località Sassella riveste notevole interesse pubblico in quanto è parte integrante di un contesto paesistico di particolare significato storico, determinato dalla natura in parte rocciosa in parte formata da terrazzamenti sostenuti da muri a secco sui quali si estendono le coltivazioni viticole.

La sua posizione elevata a ridosso della montagna, ricoperta da vigneti frammisti a graziose villette e rustici cascinali e contigua al nucleo di Sassella, in cui spicca l'antica chiesetta cinquecentesca arroccata su di una sporgenza rocciosa, costituisce un quadro naturale di particolare bellezza e un punto di vista e di belvedere accessibili al pubblico, dai quali si può godere lo scorrere a valle del fiume Adda e gran parte dei monti e delle colline fronteggianti.

L'area assume un rilevante significato nel contesto paesistico e nella memoria storica della zona, definendo un paesaggio fondato armoniosamente sulle caratteristiche naturali del territorio e sull'opera dell'uomo, nelle forme del tradizionale modellamento morfologico ai fini agricoli e dell'edificazione di valore estetico e monumentale.

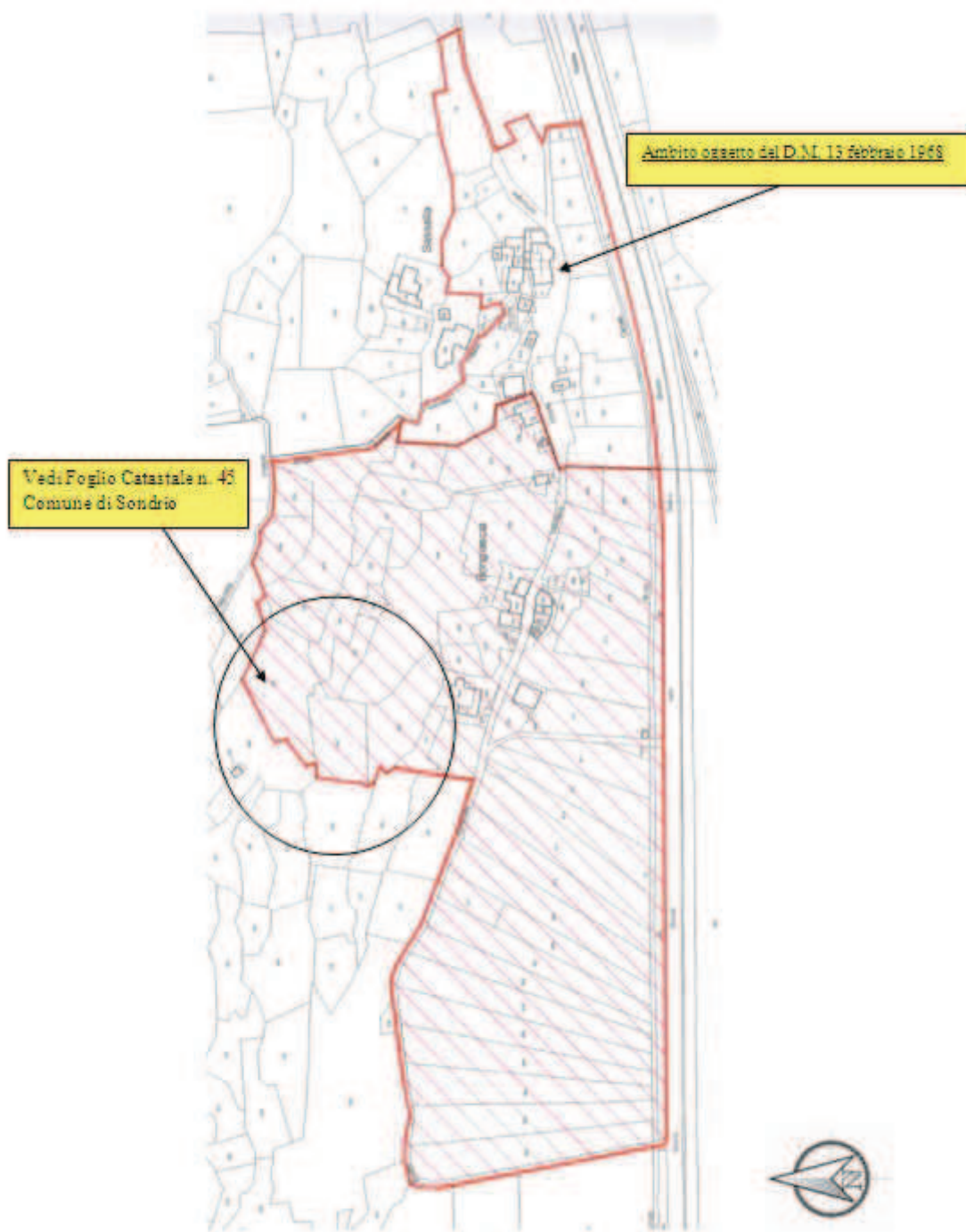
Questo brano di paesaggio montano si fonde con il contesto circostante di particolare rilevanza paesaggistica, caratterizzato dall'attività vitivinicola su terrazzamenti sostenuti da muri a secco. L'area rurale in località "Sassella" costituisce però un ambito di particolare valore storico-tradizionale e ambientale per la vicinanza all'antico insediamento di Sassella, con la sua chiesetta cinquecentesca, e per la presenza di edifici e manufatti correlati all'antico insediamento umano che, nel particolare contesto morfologico, rendono l'ambito suddetto altamente riconoscibile e di particolare valore storico testimoniale.

PUNTO

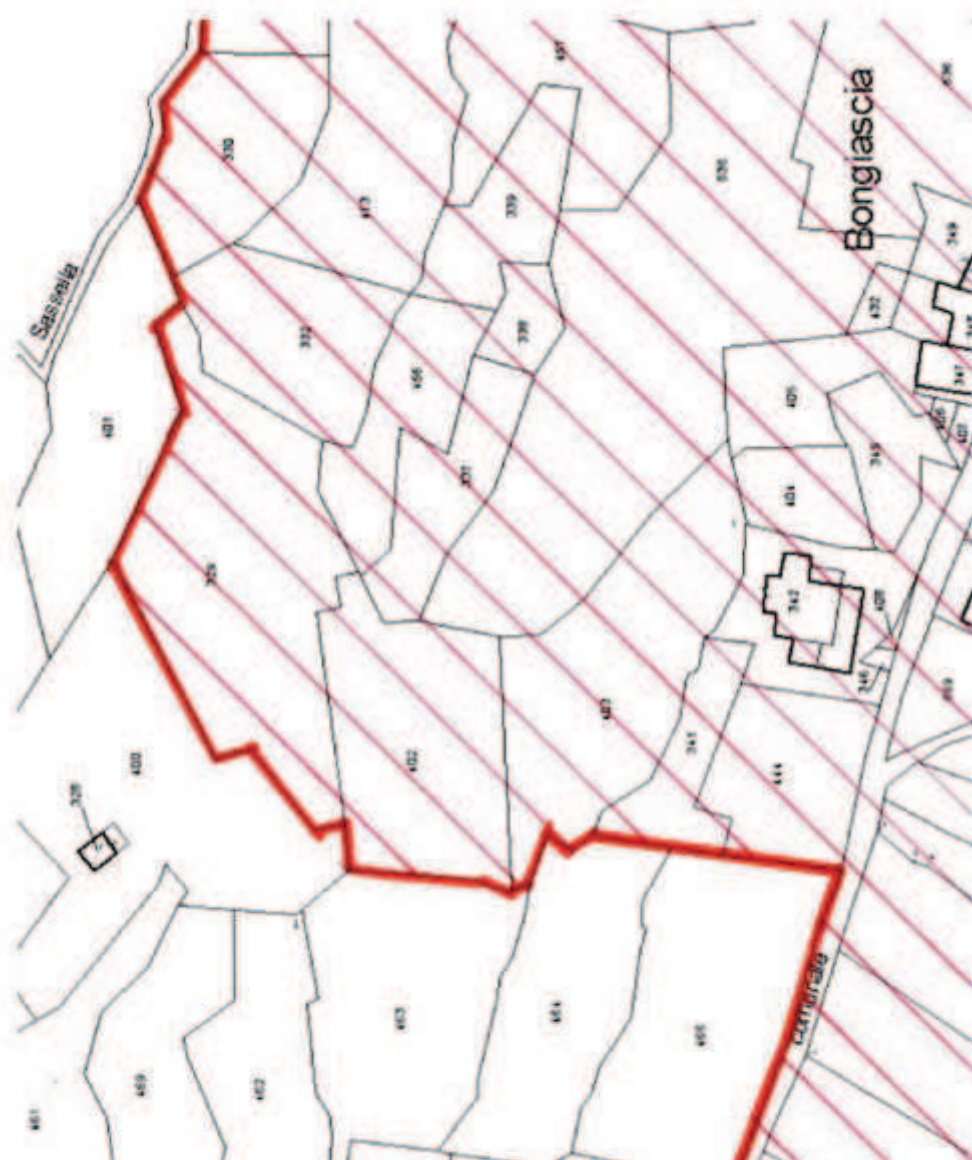
ESATTA PERIMETRAZIONE DELL'AMBITO OGGETTO DI DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO

Ambito di paesaggio rurale tradizionale in loc. "Sassella"- Comune di Sondrio

- *a sud* Strada Statale dello Stelvio n.38 (sedime escluso) a partire dall'incrocio con la strada comunale Valeriana, fino al mapp. 150 fg 46 (escluso);
- *a est* il perimetro dell'ambito assoggettato a tutela con D.M. 13 febbraio 1968 (mapp.150, tratto di strada comunale Valeriana, mapp.126, 259, 219 fg. 46 - esclusi) e strada vicinale Sassella-Triasso (sedime escluso).
- *a nord* strada vicinale Sassella-Triasso (sedime escluso) fino ad incontrare il mapp. 401 (escluso), 400, 463, 464, 465 fg.45 (esclusi), piega verso ovest sulla strada comunale Valeriana (sedime incluso).
- *a ovest* strada comunale Valeriana (sedime incluso) fino all'incrocio con la strada statale dello Stelvio n.38.



Foglio Catastale n.45 - Comune di Sondrio



DISCIPLINA DI TUTELA E PRESCRIZIONI D'USO PER GLI INTERVENTI

Ambito di paesaggio rurale tradizionale in loc. "Sassella"- Comune di Sondrio

Alcune premesse

La presente disciplina evidenzia alcune specifiche cautele da tenere presenti nella gestione delle trasformazioni che riguardano l'ambito in oggetto, tenendo conto dei particolari caratteri e valori paesaggistici che lo connotano. E' quindi mirata a porre l'attenzione, sotto il profilo paesaggistico, su alcuni aspetti ed alcune tipologie d'intervento considerati particolarmente significativi rispetto alle finalità generali di tutela e valorizzazione nonché alle specificità delle aree oggetto della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico.

Si ricorda comunque che in ogni caso:

- gli interventi che riguardano ambiti tutelati anche ai sensi della Parte II del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. devono essere autorizzati preventivamente anche dal Soprintendente competente, ai sensi dell'art. 21 del medesimo D.Lgs. 42/2004;
- In materia di cartelli o mezzi pubblicitari si applicano anche i disposti degli artt. 49, 153, 162 e 168 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- Ai sensi degli artt. 11 e 50 del D.Lgs 42/2004, affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi, esposti o non alla pubblica vista, sono considerati beni culturali, e come tali l'eventuale rimozione dovrà preventivamente essere autorizzata dal Soprintendente competente;
- Per le aree soggette a diretta tutela archeologica, con specifico atto ministeriale, valgono le specifiche disposizioni in materia;
- Sono comunque da applicarsi i criteri regionali per le funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici.

Salvaguardia e valorizzazione del nucleo edificato di Bongiascia e dell'edilizia rurale tradizionale

- Il recupero degli edifici e dei manufatti esistenti dovrà essere in generale improntato ad una progettazione rispettosa delle tecniche costruttive tradizionali e comunque coerente con i caratteri stilistici e materici, che caratterizzano l'identità

del nucleo storico, nonché finalizzata alla eliminazione e/o al recupero sotto il profilo compositivo dei volumi che mal si coniugano con la tipologia e le caratteristiche proprie del nucleo stesso;

- Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con modifiche di facciata, compresa la installazione di elementi oscuranti, tettoie, adeguamenti tecnologici, nuove aperture o modifica di componenti o finiture, devono essere studiate rispetto ad un progetto organico relativo alla sistemazione dell'intero prospetto, tenendo in attenta considerazione l'organizzazione compositiva dello stesso, vale a dire: partizione, caratteri stilistici, materici e cromatici.
- Nel caso di immobili alterati da elementi o rivestimenti superfetativi invasivi, gli interventi di modifica potranno prevedere l'eliminazione di tali elementi e la riorganizzazione compositiva della facciata al fine di recuperarne l'originario aspetto o comunque renderlo più coerente con i caratteri propri del contesto.
- La chiesetta cinquecentesca della Sassella, arroccata su di una sporgenza rocciosa e percepibile dalla vallata fronteggiante e dalla SS 38 nonché dalle strade panoramiche poste sulla sinistra orografica del fiume Adda, è oggetto specifico di tutela ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004 e ricade nell'ambito di tutela paesaggistica del D.M. 13/02/1968. Nel presente ambito sono da tutelare le relazioni visuali e simboliche che detto manufatto intrattiene con il contesto, dovranno pertanto essere evitati interventi a contorno dell'omonimo nucleo che possano occluderne o mortificarne la vista o comunque comprometterne la percepibilità e riconoscibilità, quale emergenza simbolica e morfologica di elevato valore storico-culturale.
- Gli interventi finalizzati al recupero dei sottotetti, possono essere realizzati esclusivamente sulla base di un progetto che consideri globalmente e coerentemente gli aspetti architettonici dell'intero edificio, proponendosi quale integrazione organica dell'edificio stesso. E' quindi da evitare l'introduzione di soluzioni compositive e stilistiche completamente estranee a questo brano di paesaggio rurale.
- E' esclusa la posa di apparecchi tecnologici di ogni genere in facciata, sui balconi e in copertura, in quanto alterano negativamente gli aspetti compositivi e le caratteristiche architettoniche degli edifici. L'eventuale collocazione di tali impianti, dovrà preferibilmente interessare parti dell'edificio non visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio e comunque avvenire sulla base di progetti generali di riordino della facciata e/o del contesto, evitando ogni tipo di interferenza visiva con la percezione d'insieme.
- Qualunque intervento d'arredo urbano, illuminazione, sistemazione viaria e pavimentazione, dovrà essere valutato all'interno di un progetto organico che

assicuri la coerenza dei manufatti con i caratteri paesaggistici, architettonici, storici e culturali del contesto.

Tutela degli aspetti del paesaggio rurale

- Particolare attenzione dovrà essere posta alla salvaguardia della morfologia del terreno, eventuali interventi di sistemazione, anche se correlati all'attività agricola, dovranno essere preferibilmente limitati alla sola correzione delle pendenze. I manufatti utilizzati per il contenimento delle terre dovranno essere realizzati in pietrame con tecniche coerenti alla tradizione locale, particolare attenzione deve essere inoltre rivolta alla salvaguardia, recupero e manutenzione degli elementi tradizionali di raccolta e smaltimento acque.
- Dovranno essere salvaguardati i sentieri pedonali esistenti, avendo cura di mantenere l'originale carattere del piano di calpestio, nonché degli elementi e dei materiali tradizionali di corredo. Le eventuali opere d'arte atte al contenimento delle terre, dovranno essere realizzate con materiali coerenti con quelli tradizionali attraverso opere che non modifichino l'aspetto paesaggistico del luogo.
- Non sono ammissibili nuove edificazioni sulle aree adibite alla coltivazione dei vigneti. Eventuali manufatti accessori, finalizzati al ricovero degli attrezzi agricoli, potranno essere realizzati nel rispetto dei caratteri propri dell'architettura tipica rurale alpina, contraddistinta da piccole costruzioni in legno o in muratura di pietrame locale a vista. La pianificazione urbanistica comunale dovrà prevedere specifiche limitazioni per le dimensioni di detti manufatti.

Tutela degli aspetti percettivi e dei coni ottici di particolare interesse paesaggistico

- Dovrà essere garantita, dal nucleo edificato e dalle aree agricole soprastanti, la piena percezione del paesaggio circostante e viceversa. Dovranno essere preservate le visuali aperte verso la valle e i versanti fronteggianti, nonché verso il corso del fiume Adda, ponendo specifica attenzione a non introdurre elementi vegetazionali e manufatti di qualunque natura che possano impedirne la fruizione panoramica.
- Devono essere salvaguardate e valorizzate le particolari conformazioni rocciose che si affacciano sulla strada comunale Valeriana in quanto elementi di rilevante significato storico-geomorfologico, per la loro compattezza e dimensione quasi monumentale.

- Devono essere salvaguardati e valorizzati i vigneti in termini sia produttivi che identitari, per il loro significato storico-culturale quale rilevante componente paesaggistica.
- Deve essere salvaguardato l'impianto della rete dei sentieri storici esistenti (in particolare la strada vicinale Sassella Triasso), avendo cura di mantenere i caratteri originali del piano di calpestio, le opere d'arte atte al contenimento delle terre e gli elementi a corredo anche di valore simbolico testimoniale quali santelle, pietre e cippi.
- I progetti di nuove infrastrutture tecnologiche per la trasmissione e produzione di energia elettrica e di telecomunicazione, o di adeguamento delle reti esistenti, dovranno essere sottoposti ad un attento esame paesistico finalizzato alla tutela dei coni di percezione visiva dai luoghi accessibili al pubblico.
- L'eventuale posa di cartellonistica di ogni tipo dovrà essere valutata con particolare attenzione, al fine di preservare i numerosi scorci panoramici dai quali si può godere della vista delle vallate e dei numerosi nuclei storici che si adagiano sui pendii; sono comunque da evitare collocazioni di nuovi cartelli o mezzi pubblicitari sulle strade e sentieri, in particolare:
 - è esclusa, in ogni caso, la collocazione di cartellonistica pubblicitaria (cartelloni stradali, murali o striscioni, di qualsiasi dimensione) all'interno dell'ambito assoggettato a tutela e lungo il suo perimetro sulle strade comunali e sulla SS 38, al fine di evitare l'introduzione di elementi di disturbo visivo, anche temporaneo;
 - è ammissibile la cartellonistica obbligatoria ai sensi del Codice della Strada;
 - è ammissibile la cartellonistica a carattere informativo, verificandone comunque l'introduzione, la collocazione e le caratteristiche dei manufatti, uniformandone la tipologia, contenendo al massimo le dimensioni e l'eventuale relativa illuminazione, che deve comunque rispettare la normativa regionale in materia di inquinamento luminoso, curando la scelta dei materiali e dei colori in modo da ottimizzarne un inserimento armonico nel contesto paesaggistico di appartenenza.

PUNTO 2

